

COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA



Piazza V. Veneto, 1 - 85047 Moliterno (PZ)
Tel. 0975/668511 - Fax 0975/668537
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO periodo gennaio 2016 – giugno 2017

Allegati al presente capitolato: n. 1 lett. A1: Piano di massima dei percorsi.

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per affidamento del servizio - importo sotto soglia comunitaria, con aggiudicazione ***all'offerta economicamente più vantaggiosa*** sulla base degli elementi richiesti negli atti di gara, ha per oggetto ***l'affidamento del trasporto degli alunni, residenti nel territorio di Moliterno (aree urbane ed extraurbane) e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.***

ART. 2 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di **16 mesi** di effettivo servizio (gennaio 2016 – giugno 2017), conformandosi alle modalità ed ai tempi del calendario scolastico.

ART. 3 - Utenza

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli iscritti al servizio in oggetto. A tal fine l'ufficio comunale, all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto il trasporto scolastico suddiviso per scuola e tipologia del servizio richiesto.

ART. 4 - Importo dell'appalto e modalità di finanziamento

Il prezzo posto a base della gara d'appalto è di € **173.745,50** al netto dell'IVA per l'anno scolastico oggetto di gara. La spesa derivante dal presente appalto sarà finanziata con fondi comunali.

ART. 5 - Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dal vigente regolamento comunale per il servizio di trasporto alunni scuole "materne, elementari e medie" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 22/07/1998 che qui si richiama integralmente.

Ai sensi dell'art.26 le zone da servire sono: *"tutte le contrade rurali e tutti i rioni del centro abitato, secondo un itinerario predisposto dalla Ditta appaltatrice, concordato con l'Amministrazione Comunale e subordinato alle esigenze dell'orario scolastico"*. Sempre ai sensi dell'art.26 la Ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio affidato secondo gli itinerari proposti in sede di offerta, elaborati ed ottimizzati sulla base del Piano di massima dei percorsi di cui all'allegato A1 del presente capitolato, **significando che il servizio dovrà essere erogato in maniera capillare nelle zone rurali, con soste sulle strade comunali e provinciali più prossime alle singole abitazioni, e mediante centri di raccolta nel centro urbano.**

La Ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico e nel rispetto del ***piano di massima dei percorsi*** posto a base dell'appalto dall'Ente, così come modificato nella proposta migliorativa della ditta formulata in sede di offerta.

L'Ente, per motivate esigenze, si riserva la facoltà di intervenire con nuove norme regolamentari, variare percorsi, fermate e orari in dipendenza delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, di una diversa articolazione dell'orario scolastico (tempo pieno, tempo prolungato con rientri pomeridiani), o di altre sopraggiunte evenienze non prevedibili nel presente capitolato.

La Ditta appaltatrice dovrà conformare il servizio alle iscrizioni del piano annuale di trasporto alunni, adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale di scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dalla Amministrazione appaltante almeno 1 giorno prima.

ART. 6 - Obblighi ed oneri della ditta appaltatrice

Il servizio di trasporto scolastico da e per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice a proprio conto e a proprio rischio e per mezzo di personale ed organizzazione propria.

Il servizio è ad ogni effetto considerato di pubblico interesse e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato. In caso di abbandono o sospensione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ente ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'inadempiente oltre ad applicare le previste penalità.

La Ditta appaltatrice dovrà garantire sempre il servizio provvedendo, in caso di guasti meccanici e contrattempi, alla sostituzione dei pullman e del personale, sollevando l'Ente da ogni responsabilità o maggiori spese.

Al servizio di trasporto, oltre a n.1 (uno) scuolabus comunale da assegnare in comodato d'uso gratuito, dovranno essere adibiti veicoli rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche, ed in numero sufficiente a garantire sempre il regolare svolgimento del servizio.

Il trasporto di eventuali alunni portatori di handicap dovrà essere effettuato con mezzi idonei per tale servizio.

La Ditta appaltatrice si obbliga alla osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

La Ditta deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione prescritta per il trasporto di persone e comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi delle persone adibite alla guida nonché le eventuali successive variazioni. La carta di circolazione deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) effettuato dai servizi della Motorizzazione Civile.

Tutti i mezzi impiegati dovranno essere assicurati a norma di legge, con particolare riferimento alla garanzia dei terzi trasportati, che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun veicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro non inferiori a quelli stabiliti dalla disciplina vigente, con l'obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni. A richiesta dell'Ente, la ditta è tenuta ad effettuare una prova del percorso assegnato prima dell'inizio dell'anno scolastico per verificare i tempi di percorrenza e la praticabilità delle strade.

Restano a carico della ditta appaltatrice:

- a) Adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi trasportati; pertanto ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà su di essa, restandone completamente esonerata l'Amministrazione Comunale;
- b) Puntuale rispetto della normativa del Codice della Strada;
- c) Osservanza dell'obbligo di trasportare un numero di alunni non superiore a quello per il quale ogni automezzo è omologato;
- d) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio, compresa la revisione; per quanto attiene gli scuolabus comunali in comodato d'uso, è a carico della ditta la sola manutenzione ordinaria degli stessi.
- e) Disponibilità di una sede nel territorio del Comune di Moliterno, con l'obbligo di comunicare al Comune l'indirizzo ed il recapito telefonico, ove un proprio incaricato dovrà tutti i giorni, almeno dalle ore 9,00 alle ore 11,00, ricevere eventuali comunicazioni, indicazioni e reclami.
- f) Idoneo **ricovero coperto** a salvaguardia degli scuolabus comunali;
- g) Gli automezzi per il servizio dovranno essere mantenuti costantemente puliti ed igienicamente idonei.

Nelle zone in cui il servizio è articolato per punti di raccolta, resta a carico dei genitori l'obbligo di accompagnare e di riprendere i propri figli nei punti di raccolta individuati dall'Ente e dalla Ditta esecutrice, osservando gli orari stabiliti dalla tabella di marcia degli automezzi.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente o alla Ditta Esecutrice nel caso di mancata osservanza dei predetti orari o per inadempienze legate al raggiungimento del centro di raccolta o al corretto stazionamento presso lo stesso.

ART. 7 - Personale

Ogni servizio inerente il trasporto, l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto alunni sarà svolto da personale, scelto, capace e moralmente ineccepibile, alle dipendenze della ditta aggiudicataria. Il personale durante il servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

I conducenti impiegati per lo svolgimento del servizio dovranno essere iscritti nel libro matricolare della ditta ed essere in possesso della abilitazione professionale (D.M. 20.12.91, n. 448 art. 6) in corso di validità, dei certificati e dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

La Ditta è obbligata a comunicare per iscritto al Comune, almeno cinque giorni prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale impegnato nella guida dei mezzi e nella vigilanza, e ad attestare nel contempo che detto personale è riportato nel libro matricola. Tutto il personale, anche quello presente in caso di avvicendamento, durante il servizio dovrà indossare il tesserino di riconoscimento.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, per guida e/o comportamento scorretto, non risulti idoneo e/o abbia provocato, col suo comportamento, pregiudizio alla salute degli alunni, ferma restando la loro responsabilità civile e penale. In tal caso l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Comune.

Sugli automezzi impiegati per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, e per gli alunni portatori di handicap, l'assistenza, durante il tragitto e particolarmente al momento della salita, della discesa sarà assicurata da personale diverso dagli autisti e all'uopo incaricato.

La Ditta provvederà mediante proprio personale alla vigilanza ed in particolare alla verifica del corretto comportamento degli utenti; il personale in questione eviterà che tra i trasportati vi siano comportamenti scorretti o atti vandalici che danneggino l'interno dello scuolabus e, qualora ciò si verifici nonostante i richiami verbali, dovrà segnalare al Comune, tramite l'appaltatore, nome e cognome di chi ha assunto tali comportamenti o ha arrecato il danno.

ART. 8 - Trattamento del personale

Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (assicurazioni sociali, assicurazioni obbligatorie, oneri fiscali, ecc.), nonché ogni responsabilità comunque dipendente dal rapporto di lavoro o ad esso connessa, sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice.

Essa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel presente appalto, tutte le condizioni normative e retributive contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e finì alla loro sostituzione, anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impegnando il 20% delle rate contrattuali, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

ART. 9 - Utilizzazione degli automezzi per attività didattiche

La ditta appaltatrice dovrà consentire l'utilizzazione degli automezzi per il trasporto degli alunni e dei loro insegnanti per visite guidate, attività didattiche e sportive da effettuarsi al di fuori della scuola nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto da

apposita Circolare del Ministero dei Trasporti e nel rispetto di quanto previsto all'art.11 del vigente regolamento comunale per il trasporto scolastico.

Gli autisti dovranno essere sempre muniti di autorizzazione del Dirigente Scolastico e di nulla osta del Comune, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti.

ART. 10 - Modalità di partecipazione alla procedura concorsuale e presentazione dell'offerta

Le modalità di partecipazione alla gara di presentazione dell'offerta sono quelle previste nella lettera di invito.

ART . 11 - Criteri di aggiudicazione

La valutazione del progetto comporterà l'attribuzione di un punteggio su base **100, così ripartito:**

OFFERTA ECONOMICA 30%
PROGETTO TECNICO – QUALITATIVO 70%

Per essere ammesse alla fase di apertura dell'offerta economica le ditte concorrenti dovranno conseguire un punteggio tecnico qualitativo minimo di 45/100. Le ditte che non raggiungeranno tale punteggio saranno escluse dalla gara.

I parametri oggetto di valutazione sono i seguenti:

1. Miglior progetto tecnico – qualitativo max punti 70

Il progetto dovrà indicare:

A - QUALITA' del SERVIZIO (max 40 punti)

Tale punteggio sarà assegnato dalla Commissione di gara sulla valutazione dei seguenti elementi:

Indicazione dettagliata dell'organizzazione del servizio (max punti 40)

B - MERITO TECNICO (max 30 punti)

Il relativo punteggio sarà assegnato dalla Commissione di gara in base alla valutazione dei seguenti elementi:

Capacità tecnico – manutentiva e rimessaggio.....(max punti 10)

Parco macchine disponibili e loro stato di efficienza (max punti 8)

Entità qualitativa e quantitativa del personale da assegnare al servizio..... (max punti 12)

2. Migliore offerta economica max punti 30

Al prezzo più basso viene assegnato il punteggio massimo sopra indicato. Il punteggio per ciascuna offerta con prezzo diverso da quello minimo viene determinato con la seguente formula:

Punteggio = (Pm * 30)/P

Dove: Pm = prezzo minimo tra le offerte

P = prezzo della singola offerta di cui si deve valutare il punteggio

I risultati vengono arrotondati al centesimo di punto.

È demandata alla Commissione di gara la eventuale determinazione dei sottocriteri, in apposita seduta, precedente l'apertura delle offerte.

ART. 12 - Cauzioni

L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una **cauzione provvisoria**, pari al **2% dell'importo posto a base d'asta del servizio**.

Tale cauzione, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario ed è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita non appena sarà avvenuta l'aggiudicazione.

A titolo di **cauzione definitiva**, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia degli adempimenti contrattuali, la ditta aggiudicatario, è tenuta a versare una somma pari al **10% dell'importo di aggiudicazione**.

La polizza accessa presso Primari Istituti dovrà prevedere apposita clausola nella quale venga specificato che la stessa è esigibile a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

ART. 13 - Stipula del contratto

La stipulazione del contratto con il prestatore aggiudicatario potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva, previo accertamento antimafia di cui al D.lgs. n.490/94 e la presentazione della documentazione e gli adempimenti previsti nel bando di gara:

- presentare la cauzione definitiva;
- presentare la documentazione, in originale, richiesta dall' amministrazione comunale, ed attinente a quanto autocertificato o dichiarato in sede di gara;
- versare l'importo per le spese contrattuali;
- versare l'importo per le spese di rogito.

L'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto dovrà eleggere domicilio legale a Moliterno.

Qualora il titolare dell'aggiudicatario o all'occorrenza il legale rappresentante, previo avviso per iscritto notificato con congruo anticipo (almeno cinque giorni prima), non dovesse presentarsi per la stipula del contratto, essa decadrà dall'aggiudicazione, restando inoltre in facoltà della Amministrazione Comunale indire una nuova gara a carico e responsabilità dell'aggiudicatario stessa, od assegnare la gara alla concorrente risultata seconda nella graduatoria finale.

Le spese contrattuali e conseguenti saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione.

L'avvio del servizio di trasporto potrà avvenire, anche in pendenza della stipulazione senza nessun ulteriore onere per l'Amministrazione appaltante.

Faranno parte integrante del previsto contratto:

- il presente capitolato debitamente sottoscritto
- l'offerta tecnico – economica presentata dalla aggiudicatario.

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

ART. 14 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

E' vietato cedere a terzi o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto con il seguente appalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni causati al Comune, salvo risarcimento di maggiori danni accertati. Il contratto si intende risolto anche in caso di affitto di azienda.

ART. 15 – Controlli

L'Ente ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, controlli sulla qualità di espletamento dei servizi, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contrattuali assunti. Spetta ai servizi comunali competenti la vigilanza sul regolare adempimento del contratto e sui mezzi di trasporto della Ditta appaltatrice, riservandosi l'Ente la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali al fine di accertare la più completa applicazione delle norme del presente capitolato. Qualora le circostanze lo richiedano, può essere inviato sui mezzi di trasporto personale appositamente comandato dalla Amministrazione appaltante con funzioni di accompagnatore.

ART. 16 – Interruzioni – Incidenti

L'Impresa si impegna ad osservare orari, percorsi e numero di corse stabilite.

Qualora circostanze eccezionali rendessero necessarie variazioni od interruzioni, dovrà darsene immediata comunicazione al Comune ed alle scuole frequentate dagli alunni.

L'Impresa dovrà ripristinare orari e percorsi non appena le cause che ne determinarono le interruzioni o le variazioni saranno venute meno.

Indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e contrattuali per essa vincolanti, l'Impresa dovrà immediatamente informare il Comune per iscritto di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di essi e ancorché non si verificino danni a persone e a cose.

ART. 17 – Assicurazioni – Infortuni

Per ciascun automezzo della ditta che sarà messo a disposizione per lo svolgimento del servizio, il rischio di danni ai trasportati dovrà essere coperto **da polizza di assicurazione**, stipulata con primaria compagnia di assicurazione da esibirsi al Comune ad ogni rinnovo della stessa, per un massimale complessivo non inferiore ad € 2.582.284,50 ad automezzo. Per gli automezzi comunali, tale onere è a carico del Comune.

ART. 18 - Controversie

A tutti gli effetti la ditta aggiudicataria deve eleggere domicilio legale in MOLITERNO.

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, è competente il Foro di Lagonegro.

ART. 19 – Inadempienze – Penalità

La Ditta aggiudicataria nella gestione del servizio di trasporto scolastico avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso, nonché a

quanto la Ditta stessa si è impegnata ad eseguire nell'offerta. Qualora non attenda a tutti gli obblighi di cui sopra, è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza. Le penalità saranno comminate mediante nota di addebito dall'Ufficio Scuola dell'Ente, previa contestazione scritta dell'inadempienza. Si provvederà al recupero della penalità, da parte dell'Ente, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

Penalità:

1. Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi affidati: € 250,00 al giorno;
2. Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza richiesto del servizio: € 150,00 al giorno per ogni persona mancante;
3. Violazione dei profili orari come definiti nel contratto o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti: € 100,00 al giorno per ogni violazione;
4. Sostituzione del personale con altro personale non rispondente alle caratteristiche richieste ed all'offerta presentata: € 250,00 al giorno per ogni persona;
5. Carezza nella pulizia e nelle condizioni igieniche degli automezzi utilizzati per il trasporto: fino ad un massimo di € 100,00 al giorno;
6. Inosservanza degli obblighi di manutenzione degli automezzi, ricovero non coperto per gli automezzi, mancata revisione € 500,00;

Decorso otto giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia fatto pervenire accettabili contro deduzioni, le penali si intendono accettate. Le penali suddette verranno comunque applicate, salvo il ricorso in via giurisdizionale, qualora si dovessero riscontrare violazioni a norme legislative.

In caso di inadempienze gravi, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto previa notificazione scritta alla ditta aggiudicataria in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore e salva applicazione delle penali prescritte.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla cauzione definitiva versata senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

ART. 20 – Risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento agli obblighi contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1465 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) Mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato contestate per iscritto per almeno 3 volte e disattese dall'appaltatore;
- b) Apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- c) Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- d) Mancata osservanza del divieto di subappalto;
- e) Utilizzo di mezzi non idonei secondo le prescrizioni del D.M. del 31/01/1997;
- f) Mancata stipula di contratto di assicurazione R.C. compreso i terzi rappresentanti;
- g) Interruzione non motivata del servizio;

h) Ripetuta violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, avvalendosi della clausola risolutiva.

Qualora l'Ente intenda avvalersi di tale clausola, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune; all'aggiudicataria dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese, fatto salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

In caso di risoluzione del contratto, il servizio sarà affidato a trattativa privata ad altra ditta compresa nella graduatoria finale della gara, seguendo l'ordine progressivo.

ART. 21 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo è costituito dal relativo prezzo di aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale verserà alla ditta l'importo risultante all'atto dell'aggiudicazione, frazionato in **sedici mensilità** (da gennaio 2016 a giugno 2017). Tale importo sarà decurtato delle eventuali penalità inflitte. I pagamenti saranno effettuati, atteso il regolare e puntuale svolgimento del servizio, entro 30 gg. dalla presentazione di fattura che l'appaltatore dovrà presentare alla fine di ogni mese di servizio.

Con tale corrispettivo la ditta appaltatrice si intende compensata di qualunque suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta dal Comune con il pagamento del canone come sopra determinato.

Il prezzo dell'aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per l'intera durata dell'appalto, **fatto salvo i maggiori oneri sostenuti, purché autorizzati**, come pure per le eventuali variazioni di modalità, consistenza e qualità del servizio che l'Amministrazione Comunale dovesse richiedere o si dovessero concordare.

Il pagamento avverrà mensilmente e posticipato, a seguito di presentazione di regolare fattura e previo accertamento del servizio regolarmente svolto. Le contestazioni per le eventuali inadempienze contrattuali relative al servizio dovranno essere comunicate per iscritto all'impresa entro dieci giorni e possibilmente prima dell'emissione della fattura.

ART. 22 - Esonero responsabilità per il Comune di Moliterno

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.

La ditta inoltre risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento delle attività da lui o dai propri dipendenti svolta nell'esecuzione del presente appalto, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere.

La ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

ART. 23 - Trattamento dati personali

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Amministrazione Comunale appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.30/06/2003 n.196, e successive modificazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nella misura e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/2003.

ART. 24 – Rinvio

Per quanto altro non specificato dal presente capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto nel bando di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché delle norme vigenti in materia di appalti con particolare riferimento ai pubblici servizi.